



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Avezzano

sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1403/2014** promossa da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti PANEBIANCO ROSARIO e SALUTARI GIANFRANCO, giusta procura in atti

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Direttore generale in carica, rappresentati e difesi dalla dott.ssa RITA VITUCCI

Resistenti

OGGETTO: annullamento atti amministrativi ostantivi

CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e da memoria di costituzione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.12.14, [redacted] ha adito l'intestato Tribunale, lamentando: di essere stato illegittimamente dichiarato soprannumerario nell'a.s. 2012/13 in violazione dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n.233/98 poiché il Convitto Nazionale "D. Cotugno", presso il quale all'epoca prestava servizio come Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.), non poteva essere coinvolto nelle procedure di dimensionamento della rete scolastica; di avere comunque diritto ad essere riassegnato sul posto di precedente titolarità, ai sensi dell'art.47 commi 7 e 8 del CCNL/Mobilità -Scuola, a far data dall'anno scolastico 2014/15, anno in cui il Convitto "D. Cotugno" ha riacquisito la qualifica di istituzione autonoma; di aver subito danni patrimoniali e non connessi al trasferimento illegittimo. Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*accertati i fatti di cui alla suesposta premessa e previa ogni opportuna declaratoria anche in punto di disapplicazione o annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi ostantivi, accogliere in toto il presente ricorso per le causali e le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare:*



- in via principale, la titolarità del dott. [] presso il Convitto Nazionale "D. Cotugno" di L'Aquila a far data dall'a.s. 2012/2013;
- in via subordinata, il diritto del dott. [] al rientro nell'a.s. 2014/15 nel Convitto Nazionale "D. Cotugno" di L'Aquila, in quanto Scuola di precedente titolarità;
- in ogni caso, disporre ex art. 63 d.lgs. 165/2001, o ordinare di disporre alle Amministrazioni resistenti, la reintegrazione del dott. [] nell'organico di DSGA del Convitto Nazionale "D.Cotugno" di L'Aquila;
- in ogni caso, condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali stimati in € 1.052,40 per le spese mensili di trasferta a far data dal 1.1.2014 fino alla effettiva prestazione di servizio fuori del comune di residenza (31.8.2015), oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al saldo, nonché € 4.000,00 per danni non patrimoniali salvo, in caso di contestazione, diversa valutazione anche equitativa a seguito degli accertamenti ritenuti necessari".

Il MIUR, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente è stato dichiarato soprannumerario per l'a.s. 2012/13 non in seguito all'inserimento del Convitto "D. Cotugno" nel piano di dimensionamento scolastico, ma in applicazione dell'art.19, commi 5 e 5 bis, del d.l. n.98/11, adottato ai fini del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica in materia di organizzazione scolastica e che, comunque, il ricorrente non ha diritto a rientrare con precedenza nella scuola di precedente titolarità.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che nel corso del giudizio il ricorrente ha ottenuto il trasferimento a L'Aquila. Risulta pertanto cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegrazione nell'organico del Convitto Nazionale "D. Cotugno".

Ai fini della liquidazione delle spese di lite e della domanda di risarcimento del danno va comunque esaminata la domanda principale.

Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, che il ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2009/10, è risultato titolare del posto D.S.G.A. presso il Convitto "D. Cotugno" di L'Aquila, ove è rimasto sino al 1° settembre 2014, data in cui è stato trasferito presso l'Istituto comprensivo di Balsorano e utilizzato presso l'IIS "A. Serpieri" di Avezzano; peraltro, negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14, il ricorrente è stato considerato come perdente posto di D.S.G.A. presso il Convitto, trasferito su un posto di dotazione organica provinciale, ma utilizzato presso il Convitto stesso. Ciò in applicazione dell'art. 19, comma 5, del d.l. 98/11, convertito nella legge 111/11, secondo cui: "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni



site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”, in considerazione del fatto che il Convitto di L’Aquila nell’anno scolastico 2012/13 aveva un numero di alunni iscritti pari a 62.

Infine, con delibera della giunta regionale del 30.12.13, è stato approvato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica che ha previsto, a partire dall’anno scolastico 2014/15, che *“l’IIS “D. Cotugno” dell’Aquila (comprendente Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane) aggrega il Liceo Musicale, con contestuale annessione alla complessiva istituzione scolastica al Convitto nazionale “D. Cotugno”.*

Il ricorrente deduce che non avrebbe dovuto perdere il posto di D.S.G.A. in seno al Convitto, in primo luogo perché si tratta di un istituto educativo diverso dalle istituzioni scolastiche contemplate dal citato art. 19, comma 5, della l. 111/11 e, in secondo luogo, perché agli istituti educativi non si applicano le norme sul dimensionamento ottimale delle scuole, ai sensi dell’art. 7 del DPR 233/98 (secondo cui le disposizioni dettate dal citato regolamento, contenente *“norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97”* non si applicano, tra gli altri, agli istituti educativi, quali sono i convitti).

La normativa in esame è stata esaminata dal Tar Lazio nella sentenza 7586/13, in cui sono stati affermati i seguenti principi: *“4.3 - L’art. 7 del menzionato d.P.R. n. 233/1998, rubricato “esclusioni”, ha escluso expressis verbis dall’ambito applicativo di tale regolamento, tra gli altri, gli istituti di educazione, “salvo il disposto dell’art. 5, comma 5”. In base a quest’ultima disposizione, “le scuole e gli istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza”. Ciò significa che le scuole annesse ai convitti sono prive di personalità giuridica propria, distinta da quella dell’istituzione educativa alla quale accedono, con l’ulteriore conseguenza che tali scuole non possono avere una “sorte” distinta da quella dell’istituzione di educazione statale alle quali sono annesse.*

4.4 - Deve poi affermarsi che dalla lettura delle disposizioni vigenti emerge che i convitti nazionali costituiscono una species del genus “istituzioni educative”, per cui trovano diretta applicazione nei loro confronti le disposizioni citate e, in particolare, per quanto qui interessa, la previsione dell’assenza di un’autonoma personalità giuridica in capo alle scuole annesse agli istituti di educazione e l’esclusione di questi ultimi dall’ambito applicativo del regolamento sul dimensionamento scolastico.”.



Il Ministero convenuto ha recepito tale orientamento giurisprudenziale nella circolare n. 13424 del 14.12.2015 a firma del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ove di legge: *“Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento da parte di Istituti di Educazione relative all’oggetto [Dimensionamento rete scolastica. Istituti Educativi]. A riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, gli istituti di educazione sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico dettate dallo stesso decreto. Secondo quanto precisato da una recente sentenza TAR Lazio n. 07586/2013, con particolare riferimento ai convitti, si evidenzia come “... dalla lettura delle disposizioni vigenti emerge che i convitti nazionali costituiscono una species del genus “istituzioni educative”, per cui trovano diretta applicazione nei loro confronti le disposizioni citate e, in particolare, [...] la previsione dell’assenza di una autonoma personalità giuridica in capo alle scuole annesse agli istituti di educazione e l’esclusione di questi ultimi dall’ambito applicativo del regolamento sul dimensionamento scolastico”. Il piano di dimensionamento scolastico, quindi non può legittimamente riguardare i Convitti in quanto è proprio l’assenza di personalità giuridica autonoma in capo alle scuole agli stessi annesse e la peculiarità dei Convitti e, più in generale, degli Istituti di Educazione a determinare un trattamento ed una disciplina differenti. E’ da rilevare, inoltre, che la disposizione che esclude gli istituti di educazione dal dimensionamento non risulta al momento abrogata. Premesso quanto sopra, si prega, pertanto, di valutare la questione del dimensionamento scolastico alla luce della vigente normativa, tenendo in considerazione l’esclusione ivi prevista.”.*

Da quanto sopra si evince che il convitto di L’Aquila non doveva essere interessato dal piano di dimensionamento adottato a partire dall’anno scolastico 2013/14 e, prima ancora, il ricorrente non doveva essere considerato perdente posto ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.l. 98/11, convertito nella legge 111/11. La citata disposizione, infatti, si applica alle istituzioni scolastiche e non anche alle istituzioni educative, quale è il convitto. Il legislatore, infatti, tiene distinte le istituzioni scolastiche dalle istituzioni educative, proprio in ragione delle peculiarità ordinarie proprie di queste ultime, come si desume dalla lettura del primo comma dell’art 21 della legge n. 59/97, secondo cui: *“L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli*



didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

Dunque, la domanda principale di reintegra nelle mansioni di D.S.G.A presso il Convitto "D. Cotugno" di l'Aquila risulta fondata.

Con riferimento ai danni, il ricorrente lamenta: 1) un danno di natura patrimoniale derivante dal costo dell'abbonamento pagato dal 1.9.14 al 31.8.15 per recarsi con i mezzi pubblici da l'Aquila ad Avezzano; 2) una diminuzione del tenore di vita familiare connessa al fatto che la propria moglie, docente di lingua e civiltà francese, onerata dell'accompagnamento da casa a scuola e da scuola a casa dei due figli della coppia di 15 e 10 anni, a causa del trasferimento del ricorrente da L'Aquila ad Avezzano, ha dovuto rinunciare nell'anno scolastico 2014/15 ad un incarico annuale di 18 ore settimanali e accettare un incarico meno impegnativo di sole 4 ore settimanali per un corso serale presso l'ITC di Avezzano; 3) un danno non patrimoniale connesso al mutamento di abitudini legate sia alla perdita patrimoniale descritta sub 2) sia al minor tempo da dedicare alla famiglia negli spostamenti richiesti da L'Aquila ad Avezzano.

Il danno patrimoniale sub 1) costituisce una conseguenza del trasferimento illegittimo del ricorrente da l'Aquila ad Avezzano disposto nel settembre 2014 e risulta documentato dalle ricevute relative agli abbonamenti mensili stipulati dal ricorrente da settembre 2014, epoca del trasferimento, a dicembre 2014, data del deposito del ricorso, ma che in via presuntiva può ritenersi sussistente sino al termine delle attività didattiche, ovvero sino a giugno 2015. Il danno in questione, può essere quantificato in € 880,00, avendo come riferimento il costo dell'abbonamento mensile per il trasporto pubblico.

Il danno sub 2) non può trovare accoglimento in quanto l'impatto del trasferimento sulle scelte organizzative operate dal coniuge del ricorrente non sono legate da un nesso di causalità immediata e diretta con il provvedimento datoriale, come richiesto dall'art. 1223 c.c.

Quanto al danno sub 3), il ricorrente ha descritto meri disagi che, in assenza di allegazione e di prova delle circostanze da cui desumere un'apprezzabile lesione di diritti e interessi protetti dall'ordinamento giuridico, non sono risarcibili.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:

- Dichiarà cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra nelle mansioni di D.S.G. presso il Convitto “D. Cotugno” di l’Aquila;
- Condanna il Miur al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di € 880,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- Condanna il Miur al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3000,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Avezzano, 19 settembre 2017

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano

